

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI OSIMO	
	(Provincia di Ancona)	
	Rep. n.	
	SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE, RIQUALIFICAZIONE E	
	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI	
	NEL TERRITORIO COMUNALE.	
	L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese	
	di _____ in Osimo e nella Civica	
	Residenza, avanti a me dott. _____, Segretario	
	Generale _____, legalmente	
	autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica	
	amministrativa nell'interesse del Comune di Osimo, sono	
	personalmente comparsi:	
	- l'ing. ROBERTO VAGNOZZI, nato a _____ il	
	_____, domiciliato per l'occasione presso il	
	Municipio di Osimo, in Piazza del Comune n. 1, Dirigente del	
	Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo incaricato con	
	decreto sindacale Prot. n. 36644 del 28/11/2014, abilitato a	
	stipulare i contratti in nome e per conto dello stesso Comune	
	ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto, il quale appunto	
	interviene nel presente atto in nome e per conto del COMUNE DI	
	OSIMO (di seguito denominato anche "Concedente"), con sede in	
	Osimo, Piazza del Comune n. 1, codice fiscale n. 00384350427;	
	- il sig. _____, nato a _____ il	
	1	

	_____ , che interviene a questo atto non in proprio	
	bensi quale _____ della società	
	_____ (di seguito denominata anche	
	"Concessionario"), con sede in _____ , Via	
	_____ n. _____ con capitale sociale di	
	euro _____ (diconsi	
	euro _____/00) interamente versato, iscritta al	
	n. _____ del Repertorio Economico Amministrativo tenuto	
	presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e	
	Agricoltura di _____ , codice fiscale e numero di	
	iscrizione al Registro delle Imprese di _____	
	_____ , al presente atto autorizzato in	
	forza di _____	
	Io Segretario Generale sono personalmente certo dell'identità	
	personale di entrambi i componenti	
	P R E M E S S O	
	- che con atto deliberativo del Consiglio Comunale di Osimo n.	
	350 del 18/12/1991 il Comune di Osimo ha affidato formalmente,	
	con decorrenza 01/01/1992, all'Azienda Servizi Pubblici	
	Municipalizzati di Osimo (poi divenuta ASPEA S.p.A.),	
	l'impianto e l'esercizio delle reti di illuminazione pubblica	
	della città di Osimo;	
	- che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale di	
	Osimo n. 146 del 29/07/1993 è stato approvato il Regolamento	
	tecnico-contabile dell'impianto di illuminazione pubblica;	
	2	

	- che la società ASPEA S.p.A. (società a capitale pubblico	
	privato, con socio scelto dal Comune di Osimo con procedura ad	
	evidenza pubblica), a seguito di fusione con la società AST	
	S.p.A. (a totale partecipazione pubblica), ha dato origine	
	alla società ASTEA S.p.A., società mista pubblico-privata e	
	che in sede di fusione, stante il regime di continuità che	
	contraddistingue le fusioni e le trasformazioni si è	
	confermata ad ASTEA S.p.A. la prosecuzione degli affidamenti	
	in essere già svolti dalle due Società;	
	- che la società ASTEA S.p.A. ha conferito, con efficacia	
	dall'01/01/2015, il ramo d'azienda relativo all'attività di	
	distribuzione elettrica, compresa la gestione della pubblica	
	illuminazione nel Comune di Osimo, alla società Distribuzione	
	Elettrica Adriatica s.r.l.;	
	- che la società DEA s.r.l., dal 01/01/2016, è divenuta	
	Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (in breve DEA S.p.A.)	
	ed ha come soci le società ASTEA S.p.A. (93%) e A.S.P. Azienda	
	Servizi Polverigi s.r.l. (7%);	
	- che attualmente, pertanto, la società DEA S.p.A. sta	
	gestendo in affidamento diretto il servizio di illuminazione	
	pubblica;	
	- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 106	
	del 14/05/2016 si è stabilito di avviare il procedimento di	
	acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica	
	esistenti sul territorio comunale, di proprietà di ASTEA	
	3	

	S.p.A. e ora di DEA S.p.A., finalizzato all'espletamento delle	
	procedure di evidenza pubblica per l'affidamento della	
	gestione del servizio di illuminazione pubblica (servizio	
	pubblico locale a rilevanza economica);	
	- che sempre con deliberazione G.C. n° 106 del 14/05/2016 è	
	stato preso atto del valore economico degli impianti di	
	illuminazione pubblica quantificato in €. 828.825,32, così	
	come risulta dalla nota di DEA S.p.A. del 12/05/2016,	
	acquisita agli atti del Comune di Osimo in data 13/05/2016	
	Prot. n° 14955, dalla quale si evidenzia la consistenza degli	
	stessi e precisamente: n° 6.693 punti luce, suddivisi in n°	
	4.049 punti luce di proprietà Astea S.p.A. (ora DEA S.p.A.) e	
	n° 2.644 punti luce di proprietà comunale;	
	- che con nota del 25/07/2016 Prot. n° 2016-1327 acquisita	
	agli atti del Comune di Osimo in data 25/07/2016 Prot. n°	
	22194, la DEA S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 183 del	
	D.Lgs. n° 50/2016, in qualità di proponente la proposta di	
	concessione venticinquennale di una Finanza di Progetto	
	relativa alla realizzazione di opere di riqualificazione e	
	adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel	
	Comune di Osimo, composta dai seguenti elaborati:	
	o proposta di Finanza di Progetto;	
	o Studio di fattibilità: Relazione Illustrativa;	
	o Studio di fattibilità: Relazione Tecnica;	
	o Studio di fattibilità: Prime indicazioni sicurezza;	
	4	

	o Studio di fattibilità: Prefattibilità ambientale;	
	o Studio di fattibilità: Specificazioni;	
	o Studio di fattibilità: Elementi art. 95;	
	o Studio di fattibilità: Tabella penali;	
	o Studio di fattibilità: Relazione al PEF;	
	o Bozza di Convenzione;	
	- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 175	
	del 11/08/2016 è stato preso atto della proposta di	
	concessione venticinquennale di una finanza di progetto	
	relativa alla realizzazione di "opere di riqualificazione e	
	adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel	
	Comune di Osimo", trasmessa da DEA S.p.A., ai sensi dell'art.	
	183 del D.Lgs. n. 50/2016, in qualità di proponente, la quale	
	prevede l'adeguamento e la riqualificazione degli impianti di	
	pubblica illuminazione del Comune di Osimo, nonché la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e il	
	sostenimento dei costi per la fornitura di energia elettrica,	
	per un arco temporale di 25 anni decorrenti dalla data di	
	stipula della convenzione;	
	- che con nota del 23/09/2016 Prot. n° 2016/1707, acquisita	
	agli atti del Comune di Osimo in data 1/10/2016 Prot. n°	
	28819, la DEA S.p.A. ha trasmesso, sempre ai sensi dell'art.	
	183 del D.Lgs. n° 50/2016, la seguente documentazione:	
	o Planimetria quadro di unione attuale;	
	o Planimetria quadro di unione riqualificazione a led;	
	5	

	o Proposta di concessione venticinquennale di una Finanza di	
	Progetto relativa alla realizzazione di opere di	
	riqualificazione e adeguamento degli impianti di	
	illuminazione pubblica nel Comune di Osimo, sottoscritta da	
	tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI	
	(capogruppo DEA S.p.A., ASTEA Energia mandante e IECE	
	s.r.l. mandante), composta dai seguenti elaborati:	
	o Studio di fattibilità: Relazione Illustrativa;	
	o Studio di fattibilità: Relazione Tecnica;	
	o Studio di fattibilità: Prime indicazioni sicurezza;	
	o Studio di fattibilità: Prefattibilità ambientale;	
	o Studio di fattibilità: Specificazioni;	
	o Studio di fattibilità: Elementi art. 95;	
	o Studio di fattibilità: Tabella penali;	
	o Studio di fattibilità: Relazione al PEF;	
	o Bozza di Convenzione;	
	o Impegno degli operatori economici che costituiranno il RTI	
	(capogruppo DEA S.p.A., ASTEA Energia mandante e IECE	
	s.r.l. mandante) a conferire mandato collettivo speciale	
	con rappresentanza alla mandataria in caso di	
	aggiudicazione;	
	o Piano economico finanziario asseverato;	
	o Fidejussione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n°	
	50/2016;	
	o Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui	
	6	

	all'art. 183 c. 17 del D.Lgs. n° 50/2016;	
	- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n° 220	
	del 26/10/2016 è stata approvata la proposta di concessione	
	venticinquennale di una Finanza di Progetto relativa alla	
	realizzazione di opere di riqualificazione e adeguamento degli	
	impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Osimo,	
	trasmessa dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
	(capogruppo DEA S.p.A., ASTEA Energia mandante e IECE s.r.l.	
	mandante) in qualità di proponente, con nota del 23/09/2016	
	Prot. n° 2016/1707 ed acquisita agli atti del Comune di Osimo	
	in data 1/10/2016 Prot. n° 28819, composta dai seguenti	
	elaborati:	
	o Studio di fattibilità: Relazione Illustrativa;	
	o Studio di fattibilità: Relazione Tecnica;	
	o Studio di fattibilità: Prime indicazioni sicurezza;	
	o Studio di fattibilità: Prefattibilità ambientale;	
	o Planimetria quadro di unione attuale;	
	o Planimetria quadro di unione riqualificazione a led;	
	o Studio di fattibilità: Specificazioni;	
	o Studio di fattibilità: Elementi art. 95;	
	o Studio di fattibilità: Tabella penali;	
	o Studio di fattibilità: Relazione al PEF;	
	dando atto altresì che la proposta di Finanza di Progetto	
	conteneva anche l'ulteriore documentazione trasmessa dal	
	Proponente con la sopracitata nota del 23/09/2016 Prot. n°	
	7	

	2016/1707;	
	- che con la stessa deliberazione G.C. n° 220 del 26/10/2016 è	
	stato nominato quale Promotore, ai sensi dell'art. 3 c. 1	
	lett. r) e art. 183 del D.Lgs. n° 50/2016, della proposta di	
	concessione venticinquennale di una Finanza di Progetto	
	relativa alla realizzazione di opere di riqualificazione e	
	adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel	
	Comune di Osimo, il costituendo Raggruppamento Temporaneo di	
	Imprese composto da:	
	o DEA S.p.A. (capogruppo) con sede in via Guazzatore, n° 159	
	- Osimo (AN) - P.I. 02605800420;	
	o ASTEA Energia S.p.A. (mandante) con sede in via Guazzatore,	
	n° 163 - Osimo (AN) - P.I. 02078510423;	
	o IECE s.r.l. (mandante) con sede in via Antognini, n° 7 -	
	Ancona - P.I. 00981190424;	
	- che, sempre con deliberazione G.C. n. 220 del 26/10/2016 è	
	stata approvata la relazione illustrativa delle ragioni e	
	della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di	
	affidamento prescelta e la realizzazione dei relativi	
	investimenti, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n.	
	179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012;	
	- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. ____	
	del _____ è stato approvato lo schema di convenzione,	
	concordato tra il Comune di Osimo e il Promotore, regolante i	
	rapporti della concessione venticinquennale per la gestione,	
	8	

	riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione	
	pubblica esistenti nel territorio del Comune di Osimo, in	
	sostituzione della bozza di convenzione e della "Tabella	
	penali" presentate dal Promotore con nota del 23/09/2016 Prot.	
	n° 2016/1707;	
	- che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del	
	Territorio del Comune di Osimo n. _____ del	
	_____ si è stabilito di avviare una procedura	
	selettiva per l'individuazione dell'affidatario del servizio	
	in oggetto e connessi lavori e forniture, attribuendo alla	
	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo lo	
	svolgimento dell'attività di selezione del contraente, giusta	
	convenzione sottoscritta dal Comune di Osimo e dalla Provincia	
	di Fermo in data 26/01/2015;	
	-che con determinazione del Dirigente del Settore	
	_____ della Provincia di Fermo n. _____del _____	
	(Reg. Gen. n. _____), è stata approvata la documentazione di	
	gara;	
	- che con bando del _____, pubblicato in data	
	_____ sulla GUCE, è stata indetta la gara per	
	l'affidamento della concessione del servizio in oggetto e	
	connessi lavori e forniture;	
	- (N.B.: inserire descrizione delle fasi successive relative	
	allo svolgimento della gara, all'individuazione	
	dell'aggiudicatario, all'espletamento degli adempimenti	
	9	

	preliminari alla stipula della convenzione, ecc.)	
	- che il Comune di Osimo ha provveduto a consultare, in data	
	_____, la Banca Dati Nazionale Antimafia	
	(B.D.N.A.), tramite l'apposita procedura telematica,	
	richiedendo il rilascio dell'informazione antimafia di cui	
	all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 relativamente al	
	Concessionario (n. prot. della richiesta _____);	
	- che il Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale	
	Antimafia ha rilasciato l'informazione antimafia liberatoria	
	ai sensi dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011, datata	
	_____, da cui risulta che a carico del Concessionario e	
	dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.	
	159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione	
	o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le	
	situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6,	
	del medesimo decreto legislativo;	
	(N.B.: Ai sensi dell'art. 92, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.	
	159/2011 qualora il rilascio dell'informazione antimafia non	
	sia immediatamente conseguente alla consultazione della	
	B.D.N.A., decorso il termine di trenta giorni dalla	
	consultazione ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, il	
	richiedente potrà procedere anche in assenza dell'informazione	
	antimafia, fermo restando che il contratto dovrà essere	
	sottoposto a condizione risolutiva e che il Comune di Osimo	
	dovrà recedere dal contratto stesso in caso di rilascio di	
	10	

	informazione antimafia interdittiva, fatto salvo quanto	
	previsto all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e fatta	
	salva, in ogni caso, l'adozione, da parte del Prefetto, delle	
	misure di cui all'art. 32 del D.L. 26/06/2014 n. 90,	
	convertito nella Legge n. 114/2014);	
	- che le Parti intendono disciplinare mediante apposita	
	convenzione la concessione per la gestione, riqualificazione e	
	adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti	
	nel territorio del Comune di Osimo;	
	Tutto ciò premesso, le parti comparenti, come sopra costituite	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 - DEFINIZIONI	
	1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente	
	Convenzione, i termini di seguito riportati avranno, sia al	
	singolare che al plurale, il seguente significato:	
	TERMINI	SIGNIFICATO
	Caso Base	Il modello economico finanziario
		utilizzato per la predisposizione del
		Piano Economico Finanziario ed i suoi
		successivi aggiornamenti a seguito del
		verificarsi di un Evento Favorevole o di
		un Evento Destabilizzante.
	Codice	Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
	Concedente	Il Comune di Osimo.
	Concessionario	Aggiudicatario della procedura di Finanza
	11	

		di progetto.	
	Concessione	Il rapporto tra Concedente e	
		Concessionario regolato dalla presente	
		Convenzione.	
	Convenzione	La presente Convenzione per la	
		concessione ventiquennale di una	
		Finanza di Progetto relativa alla	
		gestione, riqualificazione e adeguamento	
		degli impianti di illuminazione pubblica	
		nel Comune di Osimo.	
	Corrispettivo	Il corrispettivo dovuto dal Concedente ai	
		sensi dell'articolo 16 della Convenzione.	
	Documenti di	Il Progetto definitivo ed il Progetto	
	Progettazione	esecutivo degli Interventi, comprensivi	
		di cronoprogramma.	
	Equilibrio	L'equilibrio economico finanziario degli	
	Economico	investimenti e della gestione del	
	Finanziario	Progetto, ai sensi e per gli effetti	
		dell'articolo 180 comma 6 del Codice,	
		determinato sulla base dei presupposti	
		del Piano Economico Finanziario per come	
		descritti nello stesso.	
	Evento	a) Ogni Fatto del Concedente per come	
	Destabilizzante	indicato nelle Definizioni;	
		b) ogni evento o circostanza di Forza	
		12	

	Maggiore laddove dia luogo a maggiori	
	oneri a carico del Concessionario	
	superiori a € 10.000,00 (euro	
	diecimila/00);	
	c) ogni norma di legge o regolamento	
	sopravvenuta successivamente alla data di	
	sottoscrizione della presente Convenzione	
	che:	
	- incida in senso pregiudizievole sui	
	termini e le condizioni per la	
	realizzazione del Piano degli Interventi,	
	sulla gestione economica del Progetto	
	ovvero dei Corrispettivi;	
	- renda necessarie varianti al Piano	
	degli Interventi;	
	- modifichi in senso pregiudizievole per	
	il Concessionario il regime dei	
	Corrispettivi a carico del Concedente;	
	- incida sull'entità ovvero sulle	
	procedure e condizioni di erogazione dei	
	servizi previsti dal Progetto;	
	- introduca modifiche ai principi	
	contabili comunemente adottati alla data	
	della presente Convenzione o istituisca	
	un diverso regime di ammortamento degli	
	13	

		investimenti effettuati in relazione al	
		Progetto;	
		d) modifiche e/o variazioni progettuali	
		richieste dal Concedente che diano luogo	
		ad alterazioni sostanziali dei progetti	
		stessi;	
		e) ogni ritardo nella realizzazione del	
		Piano degli Interventi non dovuto a fatto	
		imputabile al Concessionario;	
		f) il mancato o tardivo rilascio di	
		autorizzazioni, permessi, concessioni per	
		un periodo superiore a 60 (sessanta)	
		giorni per causa non imputabile al	
		Concessionario;	
		g) il mutamento della moneta avente corso	
		legale in Italia.	
	Evento Favorevole	Ogni evento o circostanza elencata nella	
		definizione di Evento Destabilizzante ove	
		abbia incidenza in senso favorevole	
		anziché pregiudizievole e comporti	
		miglioramenti dei parametri economico	
		finanziari previsti nel Piano Economico	
		Finanziario.	
	Fatto del	a) L'inadempimento del Concedente alle	
	Concedente	proprie obbligazioni ai sensi della	
		14	

		presente Convenzione;	
		b) ritardo nel pagamento del Corri-	
		spettivo previsto dalla presente	
		Convenzione superiore a 60 (sessanta)	
		giorni;	
		c) fatto imputabile ad una Pubblica	
		Amministrazione che dia luogo al ritardo	
		nel rilascio di una autorizzazione,	
		concessione o permesso necessario al	
		Progetto;	
		d) fatto imputabile al Concedente, o più	
		in generale ad una Pubblica	
		Amministrazione che impedisca al	
		Concessionario di adempiere alle proprie	
		obbligazioni ai sensi della presente	
		Convenzione ove il Concessionario	
		dimostri di aver validamente adempiuto	
		alle proprie obbligazioni.	
	Forza Maggiore	Ogni evento e/o circostanza al di fuori	
		del ragionevole controllo del	
		Concessionario da cui derivi al	
		Concessionario l'impossibilità anche	
		temporanea, in tutto o in parte, di	
		adempiere alle proprie obbligazioni ai	
		sensi della presente Convenzione per	
		15	

		effetto di:
		- guerra, terrorismo, sommossa o eventi simili, sabotaggio, vandalismo;
		- dissesto naturale quale terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti o eventi consimili;
		- sciopero o agitazione sindacale;
		- impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che non possano considerarsi come Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione.
	Interventi	Gli interventi elencati all'articolo 2, comma 2 della Convenzione: n. 2 (due) interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica (1° e 2° stralcio) e n. 1 (un) intervento relativo a progetti innovativi e sperimentali.
	Lesione dell'Equilibrio	Indica l'impatto di un Evento Destabilizzante o Favorevole, nella misura in cui dia luogo alla variazione

	di almeno 1 (un) punto percentuale del	
	parametro TIR (Tasso Interno di	
	Rendimento del Progetto) previsto dal	
	Piano Economico Finanziario rispetto al	
	valore ricavato dallo stesso Piano	
	Economico Finanziario da considerarsi	
	come Caso Base ovvero quel valore	
	ricavato a seguito delle modificazioni	
	del Piano Economico Finanziario	
	conseguenti al verificarsi di un Evento	
	Destabilizzante o Favorevole all'esito	
	del Riequilibrio.	
Opere	Le opere/impianti già esistenti nel	
	Comune di Osimo relativamente alla rete	
	di illuminazione pubblica (oggetto	
	dell'atto ricognitivo approvato con	
	delibera della Giunta Comunale di Osimo	
	n° 106 del 14/05/2016) nonché quelle	
	oggetto di realizzazione in forza di	
	quanto disposto nella Convenzione.	
Parti	Il Concedente ed il Concessionario	
	congiuntamente.	
Piano Economico	Il documento con l'indicazione dei	
Finanziario	presupposti e delle condizioni di base	
	che determinano l'Equilibrio Economico	

		Finanziario.	
	Piano degli	Il piano di realizzazione degli	
	Interventi	Interventi, risultante dai Documenti di	
		Progettazione degli Interventi stessi e	
		dai relativi cronoprogrammi, approvati	
		dal Concedente.	
	Progetto	Il progetto relativo alla concessione dei	
		lavori di riqualificazione e adeguamento	
		degli impianti di illuminazione pubblica	
		nel Comune di Osimo e alla gestione degli	
		stessi impianti per 25 (venticinque)	
		anni.	
	Punto luce	Grandezza convenzionale riferita ad una	
		lampada ed agli accessori dedicati	
		all'esclusivo funzionamento dell'apparec-	
		chiatura che li ospita. Nel caso di	
		apparecchi con più lampade si considera	
		un punto luce ogni lampada.	
	Regolamento	D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (ove ancora	
		applicabile).	
	Riequilibrio	Le procedure, i parametri e le modalità	
		per il ripristino dell'Equilibrio	
		Economico Finanziario per come descritti	
		nell'articolo 17.	
	Studio di	Lo studio di fattibilità presentato dal	

	Fattibilità	Promotore del Progetto (approvato con delibera G.C. n° 220 del 26/10/2016)
	TIR	Indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali (TIR Progetto Post Tax) indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.
	ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina della Concessione venticinquennale di una Finanza di Progetto, che viene affidata dal Comune di Osimo (Concedente) alla Società _____ (Concessionaria), che accetta, relativa alla gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Osimo ed alla realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico.	
	2. In particolare, il Concedente affida, in via esclusiva, al Concessionario la gestione della rete di illuminazione pubblica del Comune di Osimo e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della stessa per una durata di 25 (venticinque) anni, oltre alla realizzazione, a propria cura e spese, degli Interventi di riqualificazione ed adeguamento	
	19	

	degli impianti esistenti ai requisiti minimi di sicurezza	
	nonché di inquinamento luminoso che hanno lo scopo di ottenere	
	un risparmio energetico, come meglio dettagliato dallo Studio	
	di Fattibilità e dai suoi allegati posti a base di gara,	
	nonché dall'offerta presentata dal Concessionario; detti	
	Interventi vengono di seguito riepilogati:	
	1) _____	
	2) _____	
	3) _____	
	3. Si intendono inoltre espressamente inclusi nell'oggetto	
	della presente Convenzione:	
	a) l'accollo della fornitura di energia elettrica necessaria al	
	corretto funzionamento degli impianti di illuminazione	
	pubblica;	
	b) la manutenzione ordinaria (programmabile e non	
	programmabile) e straordinaria degli impianti di	
	illuminazione pubblica oggetto della gestione per tutta la	
	sua durata;	
	c) l'adeguamento degli impianti alle Norme CEI;	
	d) la sostituzione dei corpi illuminanti non rispondenti alle	
	norme sull'inquinamento luminoso (L.R. n° 10/2002);	
	e) l'adeguamento dei corpi illuminanti non rispondenti	
	pienamente alle norme sull'inquinamento luminoso (L.R. n°	
	10/2002);	
	f) la verifica periodica degli impianti di terra;	
	20	

	g) la verifica e certificazione della stabilità dei sostegni di qualsiasi tipologia;	
	h) la progettazione illuminotecnica obbligatoria secondo la L.R. n° 10/2002 ed i C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) vigenti;	
	i) la gestione funzionale ed economica delle Opere ed il relativo sfruttamento in via esclusiva per attività diverse da quelle a cui le stesse sono destinate (es. pubblicitarie informative od ornamentali). Per tale ultimo fine il Concedente con il presente atto, affida al Concessionario, che accetta, in concessione per la durata specificata dall'articolo 4 che segue, l'utilizzazione al fine del relativo sfruttamento economico, delle Opere che il Concessionario potrà sfruttare economicamente nel modo che egli riterrà più opportuno ma nel rispetto delle modalità contenute nella presente Convenzione, nella legge e nei regolamenti comunali, fattosi comunque salvo l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso delle Opere stesse;	
	j) il trasferimento al Concedente, all'atto della stipula della Convenzione, della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica - n° 4.049 (quattromilaquarantanove) punti luce - per un valore economico pari a €.	

	(_____) corrispondente	
	al valore residuo da ammortizzare con riferimento all'ultimo	
	21	

		bilancio regolarmente approvato, oltre all'I.V.A..	
	4. La disciplina per la concessione per il Progetto si fonda		
	sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base		
	dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano		
	Economico Finanziario e sono rappresentati da:		
	a) la durata della Concessione individuata nella presente		
	Convenzione;		
	b) il numero di punti luce e di pali oggetto di intervento;		
	c) i parametri illuminotecnici previsti dalla normativa		
	tecnica vigente;		
	d) la vita utile delle sorgenti luminose oggetto di		
	sostituzione.		
	5. Per quanto non espressamente previsto da questa Convenzione		
	valgono le disposizioni legislative e regolamentari che		
	regolano la materia.		
	ART. 3 - CESSIONE DEGLI IMPIANTI AL CONCEDENTE.		
	1. Il Concessionario con la stipula della presente Convenzione		
	cede al Concedente, che accetta, la proprietà degli impianti		
	di illuminazione pubblica, già di proprietà della società DEA		
	S.p.A., di cui all'atto deliberativo della Giunta Comunale di		
	Osimo n° 106 del 14/05/2016, pari a n. 4.049		
	(quattromilaquarantanove) punti luce, meglio identificati nei		
	seguenti elaborati allegati alla presente Convenzione,		
	rispettivamente, sotto la lettera "___" e sotto la lettera		
	"___":		
	22		

	- Elenco tabellare tipologie dei punti luce per Via (Allegato	
	"____";	
	- Planimetria ubicazione punti luce: Tav. n. 2 "Quadro	
	d'unione - Lampade ante 2000" (Allegato "____");	
	per un valore economico complessivo quantificato in €.	
	_____ (_____)	
	e cioè pari al valore residuo da ammortizzare con riferimento	
	all'ultimo bilancio regolarmente approvato, oltre all'I.V.A.,	
	ritenendosi per questo remunerato dal Corrispettivo annuo di	
	cui all'articolo 16 della presente Convenzione.	
	2. Il Concessionario dovrà indicare separatamente in fattura	
	la quota del Corrispettivo relativa alla remunerazione della	
	gestione degli impianti di illuminazione pubblica e la quota	
	relativa alla vendita degli impianti di cui al presente	
	articolo, assoggettando ciascuna delle due quote all'aliquota	
	IVA dovuta per legge.	
	3. Il dettaglio degli impianti di cui alla presente vendita è	
	contenuto nell'elenco costituente Allegato "____", nonché	
	nella planimetria costituente Allegato "____" alla presente	
	Convenzione.	
	4. Gli impianti oggetto della presente vendita sono da	
	intendersi comprensivi di tutti i seguenti accessori e	
	apparecchiature strumentali al funzionamento dei punti luce di	
	cui agli Allegati "____" e "____", di seguito elencati:	
	- quadri di comando e protezione degli impianti;	
	23	

	- bracci e sostegni;	
	- linee elettriche di alimentazione.	
	5. Gli impianti di cui al presente articolo vengono venduti ed	
	acquistati a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui	
	si trovano, con ogni inerente diritto, ragione, azione,	
	accessione e pertinenza, con tutte le servitù attive e	
	passive, quali competono alla parte venditrice in virtù dei	
	titoli e del possesso.	
	6. La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce	
	che quanto qui venduto è di sua piena ed esclusiva proprietà e	
	libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, oneri reali	
	e di altra natura, diritti di prelazione di terzi, pegni,	
	ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.	
	ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE	
	1. L'affidamento al Concessionario ha durata di anni 25	
	(venticinque) decorrenti dalla stipulazione della presente	
	Convenzione, ferma la facoltà di revoca o risoluzione ove ne	
	ricorrano i presupposti, sia di legge che della presente	
	Convenzione.	
	2. Con il Verbale di consegna e di avvio dell'esecuzione del	
	contratto, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario il	
	giorno della stipula della presente Convenzione, il	
	Concessionario prenderà in carico gli impianti di	
	illuminazione pubblica oggetto della Convenzione stessa,	
	diventandone responsabile della custodia e conservazione e da	
	24	

	tale data assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità	
	civile e penale. Nel Verbale dovrà essere riportato lo stato	
	di consistenza degli impianti. Nel corso della gestione del	
	servizio il Concessionario sarà tenuto a curare	
	l'aggiornamento di tale stato di consistenza.	
	ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.	
	1. Sono a totale carico del Concessionario gli oneri ed	
	obblighi previsti dalla presente Convenzione.	
	5.1 - Principali obbligazioni del Concessionario:	
	1. Il Concessionario si impegna:	
	a) a redigere i Documenti di Progettazione degli Interventi da	
	realizzarsi in conformità alle relative disposizioni del	
	Codice e del Regolamento (ove applicabile) secondo quanto	
	previsto dalla presente Convenzione;	
	b) ad eseguire i lavori occorrenti per la realizzazione degli	
	Interventi e l'erogazione dei servizi secondo le	
	disposizioni di cui alla presente Convenzione;	
	c) ad erogare i servizi ed a garantire le forniture a ciò	
	strumentali secondo le disposizioni di cui alla presente	
	Convenzione;	
	d) ad attivare le garanzie del Progetto e le relative	
	assicurazioni di cui alla presente Convenzione.	
	5.2 - Obbligazioni generali relative alla gestione	
	1. Il Concessionario si impegna ad erogare, per tutta la	
	durata della Concessione, i servizi di seguito indicati,	
	25	

	secondo le modalità indicate nello Studio di Fattibilità, così	
	come modificato in sede di offerta:	
	a) gestione del servizio energetico di fornitura di energia	
	elettrica per la pubblica illuminazione;	
	b) gestione della manutenzione, sia ordinaria che	
	straordinaria, degli impianti di pubblica illuminazione.	
	2. Il Concessionario si impegna a garantire la massima	
	disponibilità dei servizi. In particolare il Concessionario	
	dovrà svolgere la manutenzione ordinaria (programmabile e non)	
	e straordinaria delle Opere in modo da garantirne il regolare	
	utilizzo da parte del Concedente per tutta la durata della	
	Concessione, con l'obbligo di restituire alla scadenza della	
	stessa, i beni in condizioni di buono stato di conservazione,	
	efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento	
	derivante dall'uso.	
	3. L'interruzione della disponibilità dei servizi non potrà	
	superare i limiti di cui al successivo articolo 9, comma 1,	
	lettera c) e comma 4. In caso di superamento quantitativo,	
	qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza indicati in	
	precedenza, il Concedente, attraverso il Direttore	
	dell'esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 7,	
	dovrà effettuare una specifica contestazione al	
	Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la	
	misura della relativa penale ai sensi del successivo articolo	
	11 dandone comunicazione al Concessionario. Ove il	
	26	

	Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della	
	penale entro 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della	
	comunicazione del Concedente, ovvero ove il Concedente non	
	ritenga condivisibile la contestazione del Concessionario, la	
	penale sarà dedotta alla scadenza di pagamento dei	
	corrispettivi immediatamente successiva, ovvero potrà	
	avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 10,	
	comma 2. È comunque salvo il diritto del Concessionario ad	
	agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per	
	il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi dell'articolo	
	27. L'eventuale applicazione di penali ovvero contestazione ai	
	sensi del presente articolo, non darà diritto al Concedente di	
	sospendere i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno	
	essere corrisposti alle scadenze concordate.	
	5.3 - Ulteriori obbligazioni del Concessionario	
	1. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la	
	documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e	
	a prestare l'assistenza necessaria in buona fede al	
	Concedente, in relazione all'attività e provvedimenti di	
	competenza dello stesso.	
	2. Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a	
	conoscenza, ad informare il Concedente in relazione a:	
	a) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire	
	idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori	
	di realizzazione degli Interventi per un periodo superiore a	
	27	

	30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti	
	e nel cronoprogramma con l'indicazione della relativa causa	
	e delle misure che il Concessionario intenda adottare per	
	limitare ulteriori danni o ritardi;	
	b) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione	
	o impossibilità dei servizi per un periodo superiore a 30	
	(trenta) giorni con indicazione della relativa causa e delle	
	misure che il Concessionario intenda adottare per evitare o	
	limitare danni o ritardi;	
	c) instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da	
	parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa	
	conseguire l'impossibilità o l'incapacità del Concessionario	
	di adempiere le obbligazioni di cui alla presente	
	Convenzione;	
	d) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che	
	potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori;	
	e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa	
	avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul	
	Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di	
	adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella	
	presente Convenzione.	
	3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate	
	al Responsabile del procedimento di cui al successivo articolo	
	7.	
	4. Il Concessionario assicura il finanziamento economico di	
	28	

	tutto quanto occorrente alla realizzazione degli Interventi,	
	alla gestione delle Opere ed all'erogazione dei servizi	
	previsti nello Studio di Fattibilità, nell'offerta presentata	
	dal Concessionario in sede di gara e nella presente	
	Convenzione.	
	5. Al termine dei 25 (venticinque) anni tutti gli investimenti	
	realizzati nel corso della Concessione saranno di esclusiva	
	disponibilità e proprietà del Concedente senza per questo	
	prevedere alcun canone di riscatto.	
	5.4 - Responsabilità del Concessionario	
	1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del	
	corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della	
	corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente	
	inteso che le norme e le prescrizioni contenute nella presente	
	Convenzione, nei documenti allegati o che costituiscono parte	
	integrante e sostanziale della Convenzione stessa e nelle	
	norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono stati da	
	esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali	
	scopi.	
	2. Il Concessionario è responsabile per il danno o pregiudizio	
	di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti	
	e consulenti, a diretta conseguenza dell'attività del	
	Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo	
	personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in	
	genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della	
	29	

	Concessione.	
	3. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero	
	accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico	
	del Concessionario.	
	ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCEDEnte	
	6.1 - Principali obbligazioni del Concedente	
	1. Il Concedente si impegna:	
	a) al puntuale svolgimento degli adempimenti amministrativi	
	inerenti l'oggetto della presente Convenzione, ricadenti	
	nella sua competenza e/o titolarità;	
	b) a fare osservare nel territorio di propria competenza le	
	vigenti leggi ed i regolamenti che interessano i servizi	
	oggetto della presente Convenzione;	
	c) ad assumere presso il Concessionario le informazioni	
	necessarie per evitare interferenze con i servizi affidati	
	allo stesso e/o danneggiamenti ai beni di proprietà, prima	
	di intraprendere lavori di propria competenza;	
	d) a comunicare tempestivamente al Concessionario i piani ed i	
	programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti	
	abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi	
	insediamenti produttivi) onde acquisirne eventuali	
	osservazioni e consentire al Concessionario stesso	
	un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico-	
	finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali	
	potenziamenti o estensioni dei servizi resi;	
	30	

	e) ad effettuare le operazioni di consegna dei beni nel	
	rispetto dei tempi previsti dal Piano degli Interventi,	
	mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli	
	spazi - previsti nel Piano degli Interventi - di proprietà	
	del Concedente necessari alla realizzazione degli	
	Interventi stessi;	
	f) a pagare con puntualità al Concessionario i Corrispettivi	
	previsti nel successivo articolo 16;	
	g) a compiere nel più breve tempo possibile, comunque nel	
	rispetto dei tempi previsti, tutte le attività	
	amministrative di sua competenza necessarie al Progetto, in	
	relazione alla realizzazione del Piano degli Interventi ed	
	all'erogazione dei servizi, compresi, a titolo	
	esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla	
	osta, approvazioni e atti;	
	h) a prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in	
	relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o	
	regolamentari di competenza di enti o amministrazioni	
	diverse dal Concedente attivandosi nel più breve tempo	
	possibile su richiesta scritta del Concessionario;	
	i) a richiedere le concessioni e/o varianti agli strumenti	
	urbanistici vigenti che possono risultare necessarie alla	
	realizzazione del Progetto, attivandosi nel più breve tempo	
	possibile su richiesta scritta del Concessionario;	
	j) a consentire al Concessionario lo sfruttamento delle Opere	
	31	

nel rispetto dei tempi previsti;

k)	ad adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o
	necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e/o
	interferenze che possono ostacolare o pregiudicare il
	Progetto entro i termini utili al rispetto dei tempi
	previsti dal Piano degli Interventi.

6.2 - Obblighi di informazione del Concedente

1. Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al
Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro
30 (trenta) giorni dalla relativa adozione, pubblicazione,
comunicazione o trasmissione al Concedente le seguenti
informazioni e documenti:

a)	ogni resoconto concernente la gestione, manutenzione e gli
	indici di funzionalità delle Opere e/o della rete di
	illuminazione pubblica predisposto dal Concedente o
	comunque reso pubblico dal Concedente;

b) ogni provvedimento in merito all'utilizzo dei beni oggetto
del Progetto e/o delle aree sui cui insistono o sono
limitrofe a quelle interessate dal Progetto;

c) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possono
determinare la revoca della Concessione;

d) la comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse sensi del successivo articolo 21;

e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa
avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul

	Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere	
	alle obbligazioni poste a suo carico nella presente	
	Convenzione.	
	6.3 - Violazione degli obblighi a carico del Concedente	
	1. Salvo quanto diversamente previsto nella presente	
	Convenzione, ove la violazione da parte del Concedente degli	
	impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una	
	lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario il	
	Concessionario avrà il diritto al Riequilibrio.	
	ART. 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE	
	DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Il Concedente ha provveduto a nominare:	
	- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.	
	31 del Codice e della Legge n. 241/1990, nella persona di	
	_____;	
	- il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi	
	dell'art. 111, comma 2, del Codice, nella persona di	

	A tali figure professionali è demandata, per quanto di	
	rispettiva competenza ai sensi del Codice, la vigilanza sul	
	corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle	
	obbligazioni di cui alla presente Convenzione.	
	2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il	
	Direttore dell'esecuzione del contratto segnala eventuali	
	contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede ai sensi	
	33	

	del precedente articolo 5, punto 5.2, comma 3	
	3. Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di	
	vigilanza sulla progettazione e l'esecuzione degli Interventi	
	di cui al precedente articolo 2, comma 2.	
	4. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente al	
	Concessionario eventuali variazioni e/o integrazioni dei	
	nominativi degli incaricati delle funzioni di vigilanza, anche	
	perché sia loro consentito l'accesso ai siti previsti dal	
	Piano degli Interventi ed alla documentazione relativa.	
	5. Il controllo è finalizzato alla verifica del rispetto, da	
	parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dalla	
	presente Convenzione, inclusi i documenti dalla stessa	
	richiamati, nonché alla verifica della corretta realizzazione	
	di quanto preventivato nella programmazione delle attività e	
	del raggiungimento degli obiettivi prefissati.	
	ART. 8 - FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.	
	8.1 - Progettazione	
	1. Il Concessionario, in sede di gara per l'affidamento della	
	presente Concessione, con riferimento agli Interventi di cui	
	al precedente articolo 2, comma 2:	
	a) ha presentato il progetto definitivo dei lavori di	
	riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica,	
	relativo alla sostituzione di circa 3.500	
	(tremilacinquecento) armature attualmente corredate con	
	lampade a vapori di sodio (Progetto definitivo), indicando	
	34	

	in n. _____ mesi, decorrenti dalla data di stipula	
	della presente Convenzione, il tempo di realizzazione di	
	tale Intervento;	
	b) ha indicato in n. _____ mesi, decorrenti sempre dalla data	
	odierna, il tempo di realizzazione dell'Intervento relativo	
	a progetti innovativi e sperimentali da concordarsi con il	
	Concedente;	
	c) ha individuato nell'anno _____, l'anno di	
	realizzazione dei successivi lavori di adeguamento dei	
	punti luce non oggetto del primo Intervento e sostituzione	
	dei punti luce oggetto dell'investimento iniziale.	
	2. <u>1^ ipotesi</u> : Nei 30 (trenta) giorni successivi	
	all'aggiudicazione, il Concedente ha chiesto al Concessionario	
	di apportare al Progetto definitivo le modifiche e/o varianti	
	necessarie per tener conto degli eventuali obblighi di legge.	
	Le osservazioni del Concedente sono state oggetto di revisione	
	congiunta tra le Parti. Le dette richieste del Concedente	
	hanno dato luogo ad alterazione sostanziale del Progetto	
	definitivo, pertanto l'adozione delle relative varianti è	
	stata subordinata al previo Riequilibrio (ovvero) Le dette	
	richieste del Concedente non hanno dato luogo ad alterazione	
	sostanziale del Progetto definitivo.	
	<u>2^ ipotesi</u> : Il Concedente non ha chiesto al Concessionario di	
	apportare al Progetto definitivo modifiche e/o varianti.	
	3. Nei 30 (trenta) giorni successivi all'aggiudicazione, il	
	35	

	Concedente ha concordato con il Concessionario l'oggetto	
	dell'Intervento relativo a progetti innovativi e sperimentali	
	di importo non inferiore ad euro 500.000,00 (euro	
	cinquecentomila) da realizzarsi a cura e spese del	
	Concessionario.	
	4. Il Progetto definitivo, così come pervenuto dal	
	Concessionario e/o congiuntamente modificato, è stato	
	approvato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla	
	data di aggiudicazione (ovvero) dalla data di consegna al	
	Concedente del Progetto definitivo modificato, con atto	
	deliberativo della Giunta Comunale di Osimo n. _____	
	del_____. Con lo stesso atto la Giunta Comunale ha	
	approvato la realizzazione della seguente opera:	
	_____, quale	
	intervento relativo a progetti innovativi e sperimentali	
	concordato tra Concedente e Concessionario.	
	5. Il Progetto definitivo, approvato con deliberazione della	
	Giunta Comunale n. _____ del _____, si compone degli	
	elaborati sotto elencati e costituisce parte integrante e	
	sostanziale della presente Convenzione, pur se non	
	materialmente allegato alla stessa restando depositato presso	
	l'Ufficio _____ del Concedente, dopo essere stato	
	controfirmato dalle Parti:	
	Elaborato _____	
	Elaborato _____	
	36	

	6. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente:	
	a) il Progetto esecutivo, con relativo cronoprogramma , dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, relativo alla sostituzione di circa 3.500 (tremilacinquecento) armature attualmente corredate con lampade a vapori di sodio;	
	b) il Progetto esecutivo, con relativo cronoprogramma , del seguente Intervento innovativo e sperimentale concordato con il Concedente: _____;	
	sui quali il Concedente presenterà le proprie eventuali osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi.	
	7. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare ai Progetti esecutivi le eventuali modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto anche di possibili obblighi di legge. In mancanza di tali richieste i Progetti esecutivi, dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazioni sostanziali dei Progetti esecutivi, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio.	
	8. All'esito dell'approvazione del Concedente, i Progetti esecutivi ed i relativi cronoprogrammi costituiranno atti	
	37	

	fondamentali della presente Convenzione.	
	9. I Documenti di Progettazione, ivi compresi quelli relativi	
	alla progettazione dei successivi lavori di riqualificazione	
	degli impianti di illuminazione pubblica di cui al precedente	
	articolo 2, comma 2 (da realizzarsi nell'anno _____),	
	dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le norme	
	vigenti in materia, tenuto conto di eventuali prescrizioni	
	indicazioni fornite dal Concedente.	
	10. Fermi restando gli importi complessivi dei n. 3 (tre)	
	Interventi da realizzare a cura e spese del Concessionario,	
	indicati all'articolo 2, comma 2, i lavori progettati e	
	realizzati dal Concessionario verranno computati mediante il	
	prezzario della Regione Marche vigente al momento della	
	realizzazione dell'Intervento, applicando a tale prezzario	
	uno sconto non inferiore al 15% (<i>N.B.: o maggior percentuale</i>	
	<i>indicata in sede di gara</i>)	
	11. I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti	
	secondo gli standard di qualità ISO 9001 e nel rispetto dei	
	vigenti "Criteri Ambientali Minimi" (CAM).	
	12. Qualora il cronoprogramma e/o i Documenti di Progettazione	
	siano modificati per Fatto del Concedente, Forza Maggiore o	
	accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non	
	consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti	
	per il completamento degli Interventi previsti dal Piano degli	
	Interventi, il Concessionario avrà diritto ad una	
	38	

	corrispondente proroga temporale rispetto al termine finale	
	previsto dal cronoprogramma e, in caso di Lesione	
	dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio ai	
	sensi del successivo articolo 17.	
	8.2 - Esecuzione dei lavori	
	1. I lavori relativi alla realizzazione degli Interventi	
	dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in	
	conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici	
	e prestazionali di cui costano i Documenti di Progettazione,	
	nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse	
	quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene sui	
	luoghi di lavoro ed ogni disposizione, condizione o	
	adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere	
	visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro	
	necessario per realizzare gli Interventi e procedere	
	all'erogazione dei relativi servizi previsti dalla	
	Convenzione.	
	8.3 - Varianti	
	1. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti	
	progettuali, richieste dal Concedente durante la fase di	
	esecuzione dei lavori, che presentino le seguenti	
	caratteristiche:	
	a) introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni	
	migliorative che non determinano un'alterazione sostanziale	
	del Piano degli Interventi;	
	39	

	b) introduzione di modifiche che non comportino incremento dei	
	costi previsti per la esecuzione dei lavori, della	
	tempistica per la realizzazione dei lavori medesimi, o	
	incremento dei costi di gestione, salvo quanto previsto dal	
	successivo punto c);	
	c) si applica quanto previsto dall'articolo 175 del Codice con	
	la specificazione che tra le circostanze non prevedibili	
	che possono comportare la necessità di una modifica	
	contrattuale, purché tale modifica non alteri la natura	
	generale del presente contratto, rientra anche la	
	soppravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari	
	e che tra tali disposizioni si intendono comprese anche	
	quelle nazionali e regionali in materia di programmazione,	
	nonché le previsioni dei provvedimenti del Concedente per	
	la loro applicazione.	
	2. Restano a carico del Concessionario gli oneri relativi agli	
	interventi di modifica dei progetti esecutivi derivanti da	
	errori od omissioni di progettazione.	
	8.4 - Collaudi	
	1. Al Concedente spetta, ai sensi delle previsioni del Codice,	
	la nomina della commissione di collaudo o del collaudatore,	
	ove il collaudo dei lavori previsti dai Documenti di	
	Progettazione sia previsto; <u>costi ed oneri relativi al</u>	
	<u>collaudo ed alle relative operazioni saranno a carico del</u>	
	<u>Concessionario.</u>	
	40	

	2. Il Concessionario comunicherà per iscritto al Concedente le	
	date proposte per l'inizio delle eventuali procedure di	
	collaudo in corso d'opera e finali, conformemente a quanto	
	previsto dai Documenti di Progettazione.	
	3. Si applicano al collaudo le previsioni contenute nel	
	Codice.	
	8.5 - Ritardi	
	1. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il crono-	
	programma degli Interventi approvato e sarà responsabile di	
	ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la	
	conseguente modifica del cronoprogramma stesso siano dovute ad	
	eventi non imputabili al Concessionario, come indicati al	
	successivo comma 3.	
	2. Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario	
	sarà applicata una penale nella misura prevista all'articolo	
	11, punto 11.2.	
	3. In caso di ritardo dovuto a:	
	a) Forza Maggiore;	
	b) modifiche legislative che rendono necessarie varianti in	
	corso d'opera;	
	c) varianti adottate ai sensi dell'articolo 175 del Codice;	
	d) ritardi non imputabili Concessionario nello svolgimento	
	delle procedure relative al Progetto;	
	e) Fatto del Concedente;	
	f) mancato ottenimento del rilascio dei provvedimenti	
	41	

	autorizzativi rispetto ai termini previsti dal crono-	
	programma, che non sia imputabile al Concessionario;	
	g) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti	
	autorizzativi per fatto non imputabile al Concessionario.	
	il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al	
	ritardo nell'attuazione del Piano degli Interventi conseguente	
	al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione	
	dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio.	
	4. Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti commi del	
	presente punto 8.5, qualora l'inosservanza del termine	
	previsto per la realizzazione del Piano degli Interventi sia	
	imputabile al Concedente, il Concessionario avrà il diritto al	
	riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei	
	limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.	
	ART. 9 - FASE DI GESTIONE.	
	1. L'attività di gestione dovrà svolgersi nel rispetto del	
	Progetto gestionale presentato dal Concessionario in sede di	
	gara per l'affidamento della Concessione, che viene allegato	
	alla presente Convenzione sotto la lettera "___", per	
	costituirne parte integrante e sostanziale.	
	2. Sono a carico del Concessionario gli adempimenti di seguito	
	esplicitati:	
	a) il Concessionario manterrà in esercizio gli impianti di	
	pubblica illuminazione secondo le modalità più sotto	
	riportate ed effettuerà un continuo controllo della	
	42	

	conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi;	
b)	per gli impianti di pubblica illuminazione il Concessionario perseguirà l'ottimizzazione energetica del servizio:	
	- assicurando il rispetto dell'orario di funzionamento della rete;	
	- utilizzando le innovazioni in termini di tecnologia e di risparmio energetico;	
	- proponendo interventi, anche extra-canone, migliorativi dell'efficienza e della qualità del servizio;	
	- ottimizzando i regimi di funzionamento;	
	- impegnandosi al mantenimento e/o miglioramento dei livelli d'illuminazione attuali;	
c)	il Concessionario garantirà il rispetto degli orari di funzionamento con una tolleranza media di 30 (trenta) minuti sull'orario previsto, mantenendo, ove presente, il ciclo di funzionamento degli impianti con spegnimento parziale o attenuazione;	
d)	il Concessionario predisporrà a richiesta le apparecchiature e gli impianti oggetto del servizio per le visite periodiche degli Enti preposti al controllo, garantendo anche la dovuta assistenza durante l'espletamento delle visite stesse. Si ricorda che non è in generale onere del Concessionario la messa a norma degli impianti in base a legislazioni che venissero emanate	
	43	

	successivamente alla consegna degli impianti, fermo	
	restando l'obbligo alla predisposizione dei progetti di	
	adeguamento normativo degli impianti che il Concedente	
	potrà far eseguire nel rispetto delle vigenti normative in	
	vigore;	
	e) il Concessionario curerà l'avviamento ed il regolare	
	esercizio di tutti gli impianti attraverso personale	
	idoneamente adibito al servizio;	
	f) il Concessionario si doterà di una struttura organizzativa,	
	composta di personale qualificato, automezzi, attrezzature,	
	locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario	
	a garantire il funzionamento degli impianti con un ottimo	
	livello di efficienza per tutta la durata del servizio;	
	g) il Concessionario si impegna a mantenere continuativamente	
	la struttura organizzativa da lui stesso proposta in sede	
	di offerta;	
	h) il servizio sarà svolto nel rispetto della normativa	
	tecnica vigente, delle disposizioni legislative e dei	
	regolamenti locali;	
	i) il Concessionario assicurerà la costante verifica dello	
	stato complessivo degli impianti, sia ai fini della	
	sicurezza che della funzionalità, con l'obbligo di evitare	
	qualunque situazione di pericolo o difformità dalla	
	normativa;	
	j) il servizio d'illuminazione pubblica sarà garantito per	
	44	

	tutto l'anno. L'orario di accensione medio complessivo	
	degli impianti di pubblica illuminazione, che dovrà essere	
	garantito dal Concessionario, sarà di circa 4.000	
	(quattromila) ore annue;	
	k) eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di	
	energia elettrica dovranno essere richieste e autorizzate	
	dal Concedente per iscritto;	
	l) a prescindere da ogni segnalazione dei Vigili urbani, di	
	privati cittadini od altro, dovrà essere organizzato un	
	servizio di sostituzione delle lampade spente o comunque	
	non funzionanti a regola d'arte e di riparazione dei guasti	
	a tutti gli impianti di pubblica illuminazione;	
	m) i mezzi di trasporto impiegati per gli interventi dovranno	
	essere dotati di attrezzature adeguate e dei ricambi più	
	importanti, quali lampade da sostituire, cavi e materiali	
	d'uso e consumo;	
	n) gli interventi di manutenzione prevedono di massima, lo	
	svolgimento delle seguenti attività:	
	- verifica;	
	- pulizia/preparazione;	
	- esecuzione/riparazione;	
	o) gli interventi di manutenzione effettuati saranno	
	registrati con il programma utilizzato per la gestione;	
	p) sarà inoltre prevista una visita periodica per la:	
	- eventuale pulizia degli apparecchi di illuminazione e	
	45	

	delle parabole;															
	- verifica delle buone condizioni meccaniche ed elettriche															
	degli apparecchi di illuminazione e dei relativi															
	accessori elettrici;															
	- verifica del buon funzionamento degli apparecchi di															
	illuminazione nel complesso, compresa l'unità di															
	controllo.															
	3. Il servizio di rilevamento delle lampade spente e delle															
	apparecchiature inefficienti verrà effettuato secondo una															
	suddivisione del territorio comunale da concordare con il															
	Concedente.															
	4. Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a															
	avarie, guasti o danni rilevati nel corso delle ispezioni o in															
	seguito a segnalazioni pervenute da parte del Concedente, da															
	privati, dal Corpo di Polizia municipale, dai Vigili del															
	Fuoco, o da altri Enti ed istituzioni dovrà essere effettuato															
	entro i termini seguenti, decorrenti dalla rilevazione del															
	malfunzionamento o dal ricevimento della segnalazione:															
	<table><tr><th>Tipo di guasto</th><th>Termine</th></tr><tr><td>a) Punto luminoso isolato</td><td>72 (settantadue) ore</td></tr><tr><td>b) Tre punti luminosi consecutivi</td><td>24 (ventiquattro) ore</td></tr><tr><td>c) Guasto locale generalizzato che</td><td>12 (dodici) ore</td></tr><tr><td>compromette l'illuminazione di una</td><td></td></tr><tr><td>o più vie</td><td></td></tr><tr><td>d) Avarie o danni agli impianti a</td><td>4 (quattro) ore</td></tr></table>	Tipo di guasto	Termine	a) Punto luminoso isolato	72 (settantadue) ore	b) Tre punti luminosi consecutivi	24 (ventiquattro) ore	c) Guasto locale generalizzato che	12 (dodici) ore	compromette l'illuminazione di una		o più vie		d) Avarie o danni agli impianti a	4 (quattro) ore	
Tipo di guasto	Termine															
a) Punto luminoso isolato	72 (settantadue) ore															
b) Tre punti luminosi consecutivi	24 (ventiquattro) ore															
c) Guasto locale generalizzato che	12 (dodici) ore															
compromette l'illuminazione di una																
o più vie																
d) Avarie o danni agli impianti a	4 (quattro) ore															

seguito di inconvenienti o	
incidenti, ovvero di altri eventi	
che possano compromettere la	
sicurezza degli utenti.	

5. Il Concessionario attiverà a propria cura e spese un numero verde attivo 24h/24h (ventiquattro ore su ventiquattro) per la segnalazione dei guasti da parte della cittadinanza.

6. Per l'esecuzione di interventi urgenti il Concessionario dovrà attivare un servizio di pronto intervento per tutti gli interventi urgenti, attivo 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) per 7 (sette) giorni su 7 (sette).

ART. 10 - GARANZIE.

1. A garanzia dei patti contrattuali il Concessionario ha costituito apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 del Codice, di importo pari al 10% (dieci per cento) (*N.B.: o per una percentuale maggiore in caso di ribasso d'asta superiore al 10%*) dell'importo contrattuale, corrispondente al canone annuo (al netto di IVA) indicato al successivo articolo 16 moltiplicato per i venticinque anni di durata contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente comma si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Qualora la garanzia definitiva fosse costituita mediante atto di fidejussione, stante la difficoltà di reperire sul mercato fidejussioni aventi una durata pari a quella della Concessione

	(venticinque anni), il Concessionario potrà presentare una	
	fidejussione avente una durata pari ad almeno cinque anni,	
	fermo restando che l'importo assicurato dovrà essere comunque	
	pari al 10% (dieci per cento) (N.B.: o per una percentuale	
	maggiore in caso di ribasso d'asta superiore al 10%)	
	dell'importo contrattuale, corrispondente al canone annuo (al	
	netto di IVA) indicato al successivo articolo _____	
	moltiplicato per i venticinque anni di durata contrattuale.	
	Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente,	
	almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale della	
	fidejussione, un nuovo atto di fidejussione valevole per i	
	cinque anni successivi ed avente un importo assicurato pari al	
	10% (diecipercento) (o percentuale superiore, come sopra	
	indicato) dell'importo del canone annuo moltiplicato per i	
	restanti anni di durata della Concessione ed a procedere in	
	maniera analoga per ciascun quinquennio successivo, sino al	
	termine della durata della Concessione.	
	La mancata presentazione della nuova fidejussione non	
	costituirà motivo di escussione della fidejussione precedente,	
	ma costituirà comunque motivo di risoluzione della presente	
	Convenzione.	
	Detta garanzia fideiussoria è stata costituita sotto forma di	
	cauzione/fidejussione come di seguito indicato:	

	La suddetta garanzia sarà svincolata ai sensi e con le	
	48	

	modalità previste dall'art. 103, comma 5 del Codice.	
	2. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto	
	adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla	
	gestione dell'Opera, il Concessionario ha costituito ai sensi	
	dell'art. 183, comma 13 del Codice, apposita cauzione, con le	
	modalità di cui all'art. 103 del Codice e nella misura del 10%	
	(dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio.	
	Detta cauzione è stata costituita come di seguito indicato:	
	<hr/>	
	<i>(N.B.: I seguenti paragrafi saranno inseriti nella Convenzione</i>	
	<i>qualora la cauzione di cui al presente comma fosse stata</i>	
	<i>costituita mediante fidejussione di durata inferiore a</i>	
	<i>venticinque anni)</i> Il Concessionario si impegna a rinnovare,	
	alla scadenza, la suddetta fidejussione ovvero a stipulare,	
	prima della scadenza della garanzia, altro analogo atto di	
	fidejussione, affinché la cauzione sia garantita, senza	
	soluzione di continuità, per tutta la durata della presente	
	Convenzione. Il Concessionario si impegna a consegnare al	
	Concedente la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo	
	ovvero l'originale del nuovo atto di fidejussione. Il mancato	
	adempimento a quanto previsto dal presente comma costituisce	
	grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione	
	della presente Convenzione.	
	3. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della	
	garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e/o della cauzione di	
	49	

	cui al comma 2, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla/e	
	sino all'importo stabilito, entro 20 (venti) giorni dalla	
	relativa comunicazione del Concedente, pena la risoluzione	
	della presente Convenzione.	
	4. Il Concessionario dovrà presentare al Concedente, ai sensi	
	dell'art. 24, comma 4, del Codice, prima dell'approvazione dei	
	Progetti esecutivi relativi agli Interventi di cui al	
	precedente articolo 2, comma 2, la polizza assicurativa del	
	progettista degli Interventi stessi.	
	ART. 11 - PENALI	
	11.1 - Pronto Intervento	
	1. Il Concessionario dovrà rispondere alle richieste di pronto	
	intervento nel minor tempo possibile e comunque non oltre le	
	due ore dalla chiamata.	
	2. Per ciascun ritardo rilevato rispetto ai tempi massimi	
	consentiti, verrà applicata una penale pecuniaria pari a €	
	100,00 (cento/00 Euro), per ogni ora di ritardo;	
	3. Per tempo di pronto intervento si intende il tempo	
	intercorso tra il ricevimento della segnalazione e l'arrivo	
	del personale sul luogo dell'inconveniente, con relativa	
	diagnosi della problematica riscontrata e inizio	
	dell'intervento risolutivo, sia esso provvisorio o definitivo.	
	11.2 - Riqualificazione degli impianti	
	1. Per ciascun ritardo nella consegna dei Progetti esecutivi	
	relativi agli Interventi indicati al precedente articolo 2	
	50	

	comma 2, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera	
	pari a 100,00 € (cento/00 Euro).	
	2. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il	
	cronoprogramma degli Interventi approvato e sarà responsabile	
	di ogni ritardo. Fermo restando quanto previsto dal precedente	
	articolo 8, punto 8.5, ove sono indicate le ipotesi di ritardi	
	derivanti da eventi non imputabili al Concessionario, per ogni	
	giorno di ritardo a lui imputabile, lo stesso sarà	
	assoggettato ad una penale determinata nella misura dello 0,5	
	(zero virgola cinque) per mille dell'importo netto dei	
	relativi lavori.	
	3. Sempre fermo restando quanto previsto dal precedente	
	articolo 8, punto 8.5, per ciascun ritardo nell'ultimazione	
	degli Interventi imputabile al Concessionario, verrà applicata	
	una penale pecuniaria giornaliera pari all'1 (uno) per mille	
	dell'importo netto dei relativi lavori.	
	11.3 - Conduzione degli Impianti	
	1. Decorsi i termini previsti nella tabella di cui al	
	precedente articolo 9, comma 4, per la riparazione dei guasti,	
	si applicheranno le seguenti penali:	
	a) <u>guasto di cui al punto a) della tabella:</u>	
	- € 100,00 (euro cento/00) per il mancato rispetto del termine	
	stabilito;	
	ed inoltre:	
	- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella	
	51	

	riparazione del guasto;	
	b) <u>guasto di cui al punto b) della tabella:</u>	
	- € 100,00 (euro cento/00) per il mancato rispetto del termine	
	stabilito;	
	ed inoltre:	
	- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella	
	riparazione del guasto;	
	c) <u>guasto di cui al punto c) della tabella:</u>	
	c.1) per ogni impianto (inteso come insieme di punti luce	
	alimentati da una linea in partenza da un quadro elettrico)	
	con un numero di punti luce minore o uguale a 10 (dieci):	
	- € 100,00 (euro cento/00) per il mancato rispetto del termine	
	stabilito;	
	ed inoltre:	
	- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella	
	riparazione del guasto;	
	c.2) per ogni impianto (come sopra definito) con un numero di	
	punti luce maggiore di 10 (dieci):	
	- € 200,00 (euro duecento/00) per il mancato rispetto del	
	termine stabilito;	
	ed inoltre:	
	- € 200,00 (euro duecento) per ogni giorno di ritardo nella	
	riparazione del guasto;	
	d) <u>guasto di cui al punto d) della tabella:</u>	
	d.1) per ogni impianto (come sopra definito) con un numero di	

	punti luce minore o uguale a 10 (dieci):	
	- € 200,00 (euro cento/00) per il mancato rispetto del termine	
	stabilito;	
	ed inoltre:	
	- € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo nella	
	riparazione del guasto;	
	c.2) per ogni impianto (come sopra definito) con un numero di	
	punti luce maggiore di 10 (dieci):	
	- € 500,00 (euro cinquecento/00) per il mancato rispetto del	
	termine stabilito;	
	ed inoltre:	
	- € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo nella	
	riparazione del guasto.	
	2. Qualora il Concessionario non provveda all'accensione degli	
	impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti dal	
	Concedente o i tempi del rilevatore crepuscolare, nel caso	
	anticipasse lo spegnimento e/o ritardasse l'accensione di	
	oltre 30 (trenta) minuti rispetto all'orario prestabilito: €	
	25,00 (euro venticinque/00) per ogni punto luce e per ogni	
	giorno o frazione di giorno per il quale si è verificata tale	
	inosservanza.	
	3. In caso di mancato approvvigionamento di energia elettrica	
	per motivi imputabili al Concessionario, sarà applicata una	
	penale pari ad € 500,00 (euro cinquecento) per ogni	
	inadempimento.	
	53	

11.4 - Altri interventi

1. Per il ritardo negli interventi "diversi" 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo contrattuale annuo della presente Convenzione, riferito al singolo lavoro, servizio o fornitura da eseguire e per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata nell'ordine di servizio impartito dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

11.5 - Modalità di versamento della penale

1. Il Concedente potrà compensare i crediti derivanti dall'eventuale applicazione delle penali con quanto dovuto al Concessionario a titolo di Corrispettivo, ovvero potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 10, comma 2.

11.6 - Aggiornamento dell'importo della penale

1. Gli importi delle penali indicati nel presente articolo si intendono aggiornati annualmente sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).

ART. 12 - SICUREZZA

1. Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'espletamento dei servizi, lavori e forniture oggetto della presente Convenzione, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le

disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

ss.mm.ii., nonché tutte le norme in vigore in materia di

infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortunio

ricadrà pertanto sul Concessionario, restandone sollevato il

Concedente, nonché il suo personale preposto alla direzione e

sorveglianza.

2. Il Concessionario ha consegnato al Concedente copia del

proprio Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e

la salute dei lavoratori, relativo al servizio oggetto della

presente Convenzione, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii.

3. Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e

dell'adempimento delle funzioni di Responsabile per la

sicurezza ai sensi delle norme in materia di sicurezza e

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. Al Concessionario è consentito l'utilizzo dell'istituto del

subappalto, previa autorizzazione del Concedente e nel

rispetto delle leggi vigenti.

2. Il Concessionario non potrà subappaltare o concedere in

cottimo parti della Concessione diverse da quelle indicate

all'atto dell'offerta. (N.B.: in mancanza di tali indicazioni

il subappalto è vietato).

3. Ai sensi dell'art. 174, comma 7, del Codice, qualora la

natura del contratto lo consenta, il Concedente procederà al

	pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di	
	microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di	
	inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta	
	del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque	
	subordinato alla verifica della regolarità contributiva e	
	retributiva dei dipendenti del subappaltatore. Nei restanti	
	casi, i pagamenti saranno effettuati al Concessionario che	
	dovrà trasmettere al Concedente, entro venti giorni dai	
	pagamenti stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai	
	subappaltatori.	
	4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli	
	obblighi e degli oneri a carico del Concessionario, che rimane	
	unico e solo responsabile nei confronti del Concedente di	
	quanto subappaltato.	
	5. All'istituto del subappalto si applica quanto previsto	
	dall'art. 174 del Codice.	
	6. In caso di subappalti o altri subcontratti aventi per	
	oggetto una o più delle attività elencate all'art. 1, c. 53	
	della Legge 06/11/2012 n. 190, i subappaltatori ed i	
	subcontraenti dovranno risultare iscritti nell'elenco dei	
	fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non	
	soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "white	
	list") di cui all'art. 1, comma 52, della stessa Legge n.	
	190/2012.	
	ART. 14 - COOPERAZIONE	
	56	

	1. Il Concessionario dovrà segnalare al Concedente quelle	
	circostanze, fatti, anomalie e situazioni che, rilevati	
	nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il	
	regolare adempimento dei servizi e/o comportare pericolo per	
	la pubblica incolumità.	
	2. Il Concessionario dovrà, almeno una volta ogni 3 (tre)	
	anni, effettuare indagini di customer-satisfaction a campione	
	tra gli utenti. I risultati di tali indagini dovranno essere	
	tempestivamente trasmessi al Concedente.	
	ART. 15 - PREZZO DEL SERVIZIO.	
	1. Il Concessionario è tenuto al rispetto dell'offerta	
	economica presentata in sede di gara per l'affidamento della	
	Concessione; detta offerta viene allegata alla presente	
	Convenzione sotto la lettera "___" per costituirne parte	
	integrante e sostanziale.	
	2. Il Concessionario, nella propria offerta, ha indicato il	
	prezzo unitario annuo (Corrispettivo di cui al successivo	
	articolo 16, comprensivo della quota di energia elettrica,	
	della quota di manutenzione ordinaria e straordinaria, della	
	quota di ammortamento degli investimenti e della quota	
	relativa alla remunerazione della vendita degli impianti di	
	illuminazione pubblica di cui al precedente articolo 3. Il	
	prezzo totale annuo sarà determinato dal prodotto del prezzo	
	unitario annuo per il numero dei punti luce esistenti al 31/12	
	dell'anno precedente.	
	57	

	3. L'importo del Corrispettivo di cui al successivo articolo	
	16 sarà aggiornato annualmente secondo la seguente formula:	
	$C_{br} = C_b \times [0,7 \times (E/E_o) + 0,3 \times (G/G_o)]$	
	dove:	
	C_{br} = Canone base annuo aggiornato per ogni punto luce;	
	C_b = Canone annuo per ogni punto luce al momento	
	dell'offerta;	
	E = indice pari alla media ponderata il cui peso è dato dal	
	profilo orario standard di prelievo per utenze di	
	illuminazione pubblica, del prezzo dell'energia orario,	
	pari alla somma di:	
	a) Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicato da Gestore	
	del Mercato Elettrico Spa maggiorato di 0,002	
	euro/kWh e aumentato delle perdite di rete standard;	
	b) Prezzo di trasporto (distribuzione, trasmissione,	
	misura e maggiorazioni ai sensi della normativa	
	vigente);	
	c) Prezzo di dispacciamento ai sensi della normativa	
	vigente;	
	d) Accise e addizionali;	
	con riferimento al periodo che intercorre tra le ore	
	0.00 del 1 novembre dell'anno precedente a quello di	
	fornitura e le ore 24.00 del 31 ottobre dell'anno di	
	fornitura;	
	E_o = pari a 0,168 euro/kWh;	
	58	

	G = Media degli indici dei prezzi al consumo per famiglie	
	operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi,	
	relativo al periodo che intercorre tra novembre	
	dell'anno precedente a quello di fornitura e ottobre	
	dell'anno di fornitura;	
	G ₀ = pari a 107,06 (valore indice FOI medio periodo novembre	
	2014 - ottobre 2015).	
	ART. 16 - CORRISPETTIVO.	
	1. Il Corrispettivo è dovuto dal Concedente al Concessionario	
	a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente	
	Convenzione con cadenza bimestrale posticipata e sarà	
	costituito dal seguente canone annuo iniziale:	
	- Canone pari a euro _____ (al netto di IVA),	
	così calcolato:	
	(€ 128/punto luce - ribasso d'asta _____%) = € _____/punto	
	luce	
	€ _____/punto luce x n. 6.693 (seimilaseicentonovantatrè)	
	punti luce = € _____	
	e sarà indicizzato in base alla formula di cui al precedente	
	articolo 15, che tiene conto sia della variazione del prezzo	
	dell'energia (70%) che della variazione dell'indice ISTAT dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati	
	(indice FOI) per l'anno precedente (30%).	
	2. Sul canone della Concessione (al netto di IVA) dovrà essere	
	applicato dal Concessionario uno sconto pari a:	
	59	

	- euro 150.000,00/anno (centocinquantamila/anno) per i primi	
	due anni di gestione;	
	- euro 100.000,00/anno (centomila/anno) per il terzo anno di	
	gestione;	
	- euro 50.000,00/anno (cinquantamila/anno) per il quarto anno	
	di gestione.	
	3. Il Concessionario provvederà a trasmettere al Concedente,	
	la richiesta di pagamento del Corrispettivo con la	
	documentazione prevista dalle norme tributarie vigenti di	
	tempo in tempo e con l'indicazione di dettaglio dei criteri	
	applicati per la determinazione dell'importo dovuto. In	
	particolare, così come previsto al precedente articolo 3,	
	nella fattura dovranno essere indicate separatamente:	
	- la quota del Corrispettivo relativa alla remunerazione della	
	gestione degli impianti di illuminazione pubblica;	
	- la quota del Corrispettivo relativa alla remunerazione della	
	vendita degli impianti di illuminazione pubblica di cui al	
	precedente articolo 3, pari all'importo indicato al medesimo	
	articolo 3, aggiornato con le modalità di cui al precedente	
	articolo 15, comma 3;	
	assoggettando ciascuna delle due quote all'aliquota IVA dovuta	
	ai sensi di legge.	
	4. Il Corrispettivo verrà corrisposto dal Concedente al	
	Concessionario in rate bimestrali costanti posticipate entro	
	60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare	
	60	

	fattura. L'importo della rata bimestrale è pari ad un sesto	
	dell'importo del Corrispettivo annuo.	
	5. L'importo del Corrispettivo spettante al Concessionario	
	deve intendersi comprensivo di tutte le spese di seguito	
	elencate in maniera non esaustiva:	
	a) spese relative al personale impiegato;	
	b) spese relative agli oneri della sicurezza necessari, ai	
	sensi delle vigenti normative, per il corretto svolgimento	
	delle prestazioni contrattuali;	
	c) spese per il mantenimento dei mezzi e/o attrezzature	
	necessarie per l'espletamento dei servizi, lavori e	
	forniture così come descritti nello Studio di Fattibilità,	
	come modificato dall'offerta presentata dal Concessionario	
	e nella presente Convenzione;	
	d) spese per la fornitura dei materiali di consumo e la loro	
	lavorazione e posa in opera;	
	e) spese relative al carico, al trasporto ed allo scarico di	
	materiali, ai noli, ecc.;	
	f) spese per tutte le assicurazioni e polizze previste dalla	
	presente Convenzione, nonché dalle vigenti normative;	
	g) quanto occorre per prestare i servizi, lavori e forniture	
	in questione compiuti a perfetta regola d'arte,	
	intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli	
	oneri che il Concessionario dovesse sostenere a tale scopo,	
	anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.	
	61	

	6. Il corrispettivo di cui al presente articolo compensa tutti	
	gli oneri generali e particolari ed è onnicomprensivo di tutte	
	le prestazioni e forniture connesse.	
	ART. 17 - EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO E REMUNERAZIONE	
	DEL CONCESSIONARIO.	
	17.1 - Equilibrio economico e finanziario	
	1. Il Piano Economico Finanziario riflette i principali	
	presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio	
	Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della	
	Concessione, sono compresi a titolo esemplificativo:	
	a) i costi di investimento;	
	b) i costi operativi;	
	c) gli oneri finanziari;	
	d) i tempi previsti per il rilascio di eventuali permessi,	
	delle autorizzazioni;	
	e) i tempi previsti per l'esecuzione del Piano degli	
	Interventi;	
	f) l'importo di eventuali ricavi commerciali;	
	g) i termini temporali e le condizioni di pagamento dei	
	Corrispettivi;	
	h) la rivalutazione dei Corrispettivi;	
	i) la durata della Concessione;	
	j) le caratteristiche e l'entità dei servizi nella fase di	
	gestione.	
	2. Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico	
	62	

	Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno	
	referimento ai parametri economici e finanziari risultanti dal	
	Caso Base per come riflesso nel Piano Economico Finanziario	
	allegato alla presente Convenzione sotto la lettera "____".	
	3. L'ammontare degli investimenti del Concessionario in	
	relazione al Progetto avrà luogo in conformità alle previsioni	
	del Piano Economico Finanziario.	
	17.2 - Rischio operativo	
	1. L'Equilibrio Economico Finanziario risultante dal Piano	
	Economico Finanziario del Concessionario è assicurato, in	
	primo luogo, dal risparmio economico derivante dagli impianti	
	efficientati.	
	2. Il Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal	
	successivo punto 17.3 "Riequilibrio" del presente articolo, si	
	assume il rischio connesso:	
	a) ai costi di realizzazione degli Interventi: l'eventuale	
	aumento dei costi dovuti alla realizzazione degli	
	Interventi, ivi compresi quelli derivanti da errori od	
	omissioni progettuali, saranno totalmente a carico del	
	Concessionario;	
	b) ai costi di manutenzione degli impianti di pubblica	
	illuminazione: tutti i costi di manutenzione ordinaria e	
	straordinaria saranno totalmente a carico del	
	Concessionario;	
	c) al rendimento degli impianti di pubblica illuminazione ed	
	63	

	ai relativi costi: il Concessionario dovrà garantire il	
	rendimento di Progetto e si farà carico degli eventuali	
	costi dovuti alle inefficienze della gestione. Infatti, a	
	parità di fabbisogno energetico degli impianti, un minor	
	rendimento comporterà un maggior consumo di energia e	
	quindi un maggior costo a carico del Concessionario;	
	d) alla indisponibilità totale o parziale degli impianti di	
	pubblica illuminazione, che comporterà l'applicazione, da	
	parte del Concedente, delle penali indicate al precedente	
	articolo 11.	
	17.3 - Riequilibrio	
	1. Il Concessionario e il Concedente avranno diritto al	
	Riequilibrio, ai sensi del presente articolo, nel caso in cui	
	si verifichi una Lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario	
	determinata da:	
	- Evento Favorevole;	
	- Evento Destabilizzante.	
	2. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi del detto evento	
	o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 15	
	(quindici) giorni dalla relativa richiesta scritta del	
	Concedente, il Concessionario procederà di concerto con il	
	Concedente a un'applicazione del modello economico finanziario	
	- sulla base del quale è stato predisposto il Piano Economico	
	Finanziario - che rilevi:	
	a) i parametri economico finanziari alla data	
	64	

	dell'applicazione del modello economico finanziario senza	
	considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato	
	luogo alla Lesione dell'Equilibrio;	
	b) i parametri economico finanziari alla data	
	dell'applicazione del modello economico finanziario in	
	considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che	
	ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;	
	trasmettendo tempestivamente al Concedente copia	
	dell'applicazione del modello economico finanziario e di ogni	
	ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione	
	dell'Equilibrio. È inteso che, ove alcuno degli eventi o	
	circostanze elencate al precedente comma dia luogo a mutamento	
	in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai	
	sensi del presente articolo dovrà essere effettuato vantaggio	
	del Concedente.	
	3. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione	
	dell'applicazione del modello economico finanziario, il	
	Concedente e il Concessionario procederanno in buona fede alla	
	verifica della condizione finanziaria del Progetto e all'esame	
	delle disposizioni della presente Convenzione, e ne	
	concorderanno eventualmente la revisione, che potrà prevedere,	
	in via alternativa o congiunta:	
	a) l'incremento o la riduzione dei Corrispettivi;	
	b) il pagamento di un importo (una tantum o periodico) a	
	titolo d'indennizzo;	
	65	

	sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo	
	che i parametri finanziari vengano ricondotti a livelli	
	rilevati in relazione alla data antecedente al verificarsi	
	della Lesione dell'Equilibrio.	
	4. Il Riequilibrio deve comunque consentire la permanenza dei	
	rischi trasferiti in capo al Concessionario.	
	5. A seguito del Riequilibrio, così come sopra descritto, il	
	Caso Base sarà sostituito con quello risultante	
	dall'applicazione al modello economico finanziario delle	
	modifiche conseguenti all'essersi verificato un Evento	
	Destabilizzante o un Evento Favorevole.	
	6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano	
	Economico Finanziario le Parti possono recedere dalla presente	
	Convenzione, a termini dell'art. 183, comma 3 del Codice.	
	ART. 18 - INTERESSI DI MORA	
	1. In caso di ritardo nei pagamenti degli importi dovuti di	
	cui al precedente articolo 16, saranno dovuti gli interessi di	
	mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs.	
	09/10/2002 n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012	
	n. 192 (ovvero alla diversa e più favorevole norma di tempo in	
	tempo vigente applicabile alla Convenzione relativamente al	
	ritardo nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni)	
	fino alla data dell'effettivo pagamento.	
	ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di	
	66	

	tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3	
	della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il	
	Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al	
	Concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del	
	Governo della provincia di Ancona - della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria.	
	2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli	
	strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a	
	ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dagli	
	altri soggetti di cui al comma 1, dell'art. 3 della legge n.	
	136/2010 e ss.mm.ii.:	
	- il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito	
	dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al presente	
	affidamento: _____;	
	- il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) relativo sempre	
	al presente affidamento: _____.	
	3. Il Concessionario ha comunicato che i pagamenti relativi	
	alla presente Convenzione dovranno essere effettuati, così	
	come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,	
	sul conto corrente dedicato di seguito indicato:	
	- _____ - IBAN: _____;	
	e che le generalità ed il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare su di esso sono:	
	67	

	4. Il Concessionario si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra indicati.	
	5. Il Concessionario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed a farne rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione del relativo subcontratto. In mancanza di tale previsione il subcontratto s'intenderà nullo. Il Concessionario si impegna altresì a trasmettere al Concedente copia di tali subcontratti.	
	6. La presente Convenzione s'intenderà risolta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, qualora una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Concedente, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, dovranno riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico di Progetto (CUP). Il Concedente non potrà procedere al pagamento delle	
	68	

fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP.

ART. 20 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume, senza riserve o eccezioni, ogni responsabilità per danni al Concedente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al Concessionario stesso, o al suo personale, in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione o a cause ad essi connesse.

2. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi di cui alla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questo rimborsate.

3. Il Concessionario dovrà stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 Codice Civile, le seguenti coperture assicurative, da reperire tramite primarie Compagnie assicurative:

a) per ciascuno degli Interventi di cui precedente articolo 2, comma 2: la polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. CAR), secondo quanto previsto dall'art. 103, commi 7 e 9 del Codice, valida per tutta la durata dei lavori di realizzazione

	dell'Intervento e sino all'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
	esecuzione dell'Intervento stesso. La somma assicurata	
	dovrà corrispondere all'intero valore dell'Intervento da	
	realizzare (complessivo dei costi di costruzione e degli	
	oneri accessori di volta in volta sostenuti dal	
	Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità	
	civile verso terzi non potrà essere inferiore ad euro	
	500.000,00 (cinquecentomila). Tale polizza dovrà includere	
	anche i danni causati al Concedente, ai	
	dipendenti/consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili	
	a responsabilità del Concessionario o dei suoi	
	collaboratori, del suo personale dipendente o consulente;	
	b) polizza di copertura dei rischi di gestione relativa	
	all'Opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata	
	della fase di gestione, che non escluda il caso	
	dell'esplosione e incendio. Il massimale di tale polizza	
	non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro	
	tremilioni);	
	c) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i	
	danni imputabili a responsabilità del Concessionario, di	
	suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti	
	ausiliari che avvengano durante la fase di gestione e siano	
	riceducibili all'attività da esso svolta in relazione al	
	Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere	
	70	

inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni).

4. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze restano a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegna l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio parte del Concessionario.

5. Le polizze di cui al comma 3 precedente dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle Opere e impianti oggetto della Concessione.

6. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale dovrà sostituire il Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

7. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al
Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato
assicurativo europeo alcune delle assicurazioni del Progetto a

	condizioni di premio, franchigie e copertura ragionevoli, con	
	ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare	
	l'addotta impossibilità. Le Parti dovranno concordare	
	l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da	
	parte del Concedente, ovvero lo stato di forza maggiore entro	
	30 (trenta) giorni dalla data di detta comunicazione del	
	Concessionario.	
	8. Il Concessionario ha trasmesso al Concedente le seguenti	
	polizze stipulate ai sensi del presente articolo:	
	a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): polizza	
	n. _____ emessa da _____ il	
	_____, avente un massimale di importo pari a	
	euro_____;	
	b) Polizza di copertura dei rischi di gestione: polizza n.	
	_____ emessa da _____ il	
	_____, avente un massimale di importo pari a	
	euro_____;	
	Il Concedente dichiara di accettare le predette polizze, fermo	
	restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle	
	responsabilità incombenti sul Concessionario.	
	9. Il Concessionario si impegna a presentare al Concedente le	
	polizze per danni di esecuzione e responsabilità civile verso	
	terzi, di cui al precedente comma 3, lettera a), almeno dieci	
	giorni prima della consegna dei relativi lavori.	
	10. E' fatto altresì obbligo al Concessionario di provvedere	
	72	

	alle assicurazioni R.C. per automezzi e motomezzi, nonché	
	all'assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori	
	di Lavoro.	
	ART. 21 - RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE	
	21.1 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario.	
	1. Il Concedente potrà dar luogo alla risoluzione della	
	presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere, ai	
	sensi dell'articolo 1454 Codice Civile, comunicata per	
	iscritto al Concessionario e agli eventuali Enti finanziatori	
	come previsto al successivo punto 21.2, del presente articolo,	
	con l'indicazione di un ragionevole termine per l'adempimento	
	e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora:	
	a) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per	
	un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ove la	
	sospensione o l'interruzione non consegua a Evento	
	Destabilizzante o a Fatto del Concedente;	
	b) il Concessionario superi di 180 (centottanta) giorni il	
	termine per il completamento degli Interventi previsto dal	
	Piano degli Interventi stessi, ove l'inosservanza del	
	termine non consegua a Evento Destabilizzante o a Fatto del	
	Concedente;	
	c) il Concessionario sia incorso in violazioni del Progetto:	
	- tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità	
	e/o la sicurezza degli impianti o dell'erogazione dei	
	servizi e non vi abbia posto rimedio entro il termine	
	73	

	previsto nell'intimazione scritta inviatagli dal	
	Concedente;	
	- corrispondenti a penali di importo superiore,	
	complessivamente, al 10% (diecipercento) del	
	Corrispettivo per i servizi per ciascun anno;	
	d) in ogni caso di reati accertati, sensi dell'articolo 108	
	del Codice;	
	e) il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una	
	delle coperture assicurative previste dal precedente	
	articolo 20, salvo quanto previsto allo stesso articolo,	
	comma 7;	
	f) il Concessionario non abbia provveduto a reintegrare la	
	garanzia definitiva e/o la cauzione di cui al precedente	
	articolo 10, commi 1 e 2, entro il termine stabilito dal	
	Concedente, a seguito di incameramento parziale o totale	
	della garanzia e/o cauzione;	
	g) il Concessionario non abbia provveduto a garantire la	
	continuità della garanzia definitiva e/o della cauzione di	
	cui al precedente articolo 10, commi 1 e 2, nei termini	
	indicati nel medesimo articolo;	
	h) il Concessionario versi in stato di insolvenza, ovvero ne	
	sia dichiarato il fallimento, ovvero sia stata convocata	
	l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la	
	liquidazione o lo scioglimento;	
	i) inosservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;	
	74	

	j) gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e	
	prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei	
	lavoratori;	
	k) cessione, anche parziale, della presente Convenzione non	
	autorizzata dal Concedente.	
	2. La diffida di cui al precedente comma 1 non produrrà, in	
	nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui	
	all'articolo 1456 comma 2 Codice Civile.	
	3. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella	
	diffida di cui sopra, il Concedente:	
	a) non potrà in alcun caso sospendere l'adempimento dei propri	
	obblighi ai sensi della presente Convenzione;	
	b) non potrà dare corso alla risoluzione;	
	c) dovrà consentire al Concessionario la continuità di	
	erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi	
	corrispettivi.	
	4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella	
	diffida di cui sopra, ove il Concessionario non abbia posto	
	rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà	
	la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al	
	Concessionario e agli Enti finanziatori, ai fini	
	dell'esercizio del diritto di cui al successivo punto 21.2.	
	5. Ove gli Enti Finanziatori non provvedano, entro il termine	
	indicato al successivo punto 21.2, a designare un Operatore	
	economico che subentri nella Concessione, il Concedente avrà	
	75	

	la facoltà di risolvere la presente Convenzione.	
	6. In caso di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi	
	del presente punto 21.1 , oltre al pagamento dei Corrispettivi	
	maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà	
	corrispondere al Concessionario un'indennità pari:	
	a) ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per	
	l'attuazione del Piano degli Interventi (ove sia	
	necessario il collaudo degli stessi ed esso non sia	
	stato ancora superato),	
	<u>ovvero</u>	
	b) al valore degli Interventi realizzati sulla base del	
	Piano degli Interventi, oltre agli oneri accessori, al	
	netto degli ammortamenti, al netto degli eventuali costi	
	di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da	
	sostenere da parte del Concedente per effetto	
	dell'inadempimento del Concessionario.	
	7. Si applicano, in via analogica e per quanto compatibile con	
	la presente Convenzione, le disposizioni cui articoli 176 e	
	108, commi da 3 a 9, del Codice.	
	21.2 - Intervento degli Enti Finanziatori	
	1. Nei casi che comporterebbero la risoluzione della	
	Concessione per cause imputabili al Concessionario, il	
	Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli	
	eventuali Enti finanziatori l'intenzione di risolvere il	
	rapporto.	
	76	

	2. Gli Enti finanziatori, ivi inclusi gli eventuali titolari	
	di obbligazioni e titoli analoghi emessi al Concessionario,	
	entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	potranno indicare un operatore economico, che subentri nella	
	Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie	
	corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara	
	o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata	
	affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto	
	della Concessione alla data del subentro.	
	3. L'operatore economico subentrante deve assicurare la	
	ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto	
	adempimento originariamente richiesto al Concessionario	
	sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il	
	subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in	
	cui il Concedente vi presta il consenso.	
	21.3 - Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente	
	1. In caso di:	
	a) ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 180	
	giorni;	
	b) Fatto del Concedente che dia luogo a:	
	- sospensione dei lavori di durata superiore a 180	
	(centottanta) giorni;	
	- sospensione dell'erogazione dei servizi per un periodo	
	superiore a 180 (centottanta) giorni;	
	il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione,	
	77	

	previa diffida al Concedente ai sensi dell'articolo 1454	
	Codice Civile, assegnando a tal fine allo stesso un termine	
	per adempiere non inferiore a 90 (novanta) giorni, decorso il	
	quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente	
	Convenzione.	
	2. In caso di risoluzione, ai sensi del precedente comma, o in	
	caso di revoca della Convenzione per motivi di pubblico	
	interesse, il Concedente dovrà corrispondere al	
	Concessionario, oltre ai Corrispettivi maturati e non ancora	
	versati, gli importi dovuti ai sensi dell'art. 176, comma 4,	
	del Codice.	
	3. L'efficacia della revoca o risoluzione della Convenzione	
	sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti	
	gli importi previsti al precedente comma 2.	
	21.4 - Risoluzione per Forza Maggiore	
	1. In caso di Forza Maggiore protratta per un periodo di 30	
	(trenta) giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo alla	
	risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1463	
	Codice Civile.	
	2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo,	
	il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, oltre ai	
	Corrispettivi maturati e non ancora versati, un importo pari	
	a:	
	a) la remunerazione dell'attività svolta dal Concessionario	
	in relazione agli Interventi, pari a:	
	78	

	a.1) ove gli Interventi previsti dal Piano degli	
	Interventi non abbiano superato la fase di collaudo, ove	
	questo fosse necessario: i costi effettivamente	
	sostenuti;	
	a.2) ove gli Interventi previsti dal Piano degli	
	Interventi abbiano superato la fase di collaudo, ove	
	questo fosse necessario: il valore degli Interventi	
	oltre agli oneri accessori (al netto degli	
	ammortamenti);	
	b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro	
	costo sostenuto o da sostenere da parte del	
	Concessionario in conseguenza della risoluzione.	
	3. L'efficacia della risoluzione della Convenzione sarà	
	subordinata al pagamento da parte del Concedente degli importi	
	previsti al precedente comma 2.	
	21.5 - Risoluzione per mancato finanziamento degli Interventi	
	1. La presente Convenzione verrà risolta di diritto, ai sensi	
	dell'art. 180, comma 7 del Codice, entro i termini sotto	
	indicati, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di	
	finanziamento degli Interventi, nonché di mancato collocamento	
	delle eventuali obbligazioni emesse dalla società di progetto,	
	ove costituita:	
	- entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione della presente Convenzione, con riferimento al	
	finanziamento degli Interventi di cui al precedente articolo	
	79	

	8, punto 8.1, comma 6;	
	- entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di approvazione	
	del relativo progetto esecutivo da parte del Concedente, con	
	riferimento al finanziamento dell'Intervento relativo al 2°	
	stralcio dei lavori di riqualificazione degli impianti di	
	illuminazione pubblica di cui al precedente articolo 2, comma	
	2.	
	2. Nelle ipotesi di risoluzione della presente Convenzione ai	
	sensi del precedente comma 1, il Concessionario non avrà	
	diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per la	
	progettazione.	
	21.6 - Cessazione della Convenzione: effetti sulla	
	compravendita degli impianti di illuminazione pubblica	
	1. Le parti concordano che le cause di risoluzione o revoca	
	della Convenzione, indicate nel presente atto, sono relative	
	al solo rapporto concessorio riguardante la gestione del	
	servizio di illuminazione pubblica e la realizzazione degli	
	Interventi di cui al precedente articolo 2, comma 2 e non	
	anche alla compravendita degli impianti di illuminazione	
	pubblica di cui al precedente articolo 3, che pertanto rimane	
	impregiudicata dall'eventuale risoluzione, revoca o comunque	
	cessazione della Concessione.	
	2. Il Concedente/acquirente, pertanto, anche in caso di	
	risoluzione, revoca o comunque cessazione della Concessione	
	dovrà continuare a versare al Concessionario/venditore, sino	
	80	

	al termine dell'originaria durata della Concessione pari a 25	
	(venticinque) anni decorrenti dalla data odierna, la quota del	
	Corrispettivo indicato al precedente articolo 3 relativa alla	
	vendita degli impianti di illuminazione pubblica, aggiornata	
	annualmente con le modalità indicate nel precedente articolo	
	15, comma 3.	
	ART. 22 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE	
	1. La presente Convenzione potrà essere modificata nel	
	rispetto di quanto disposto dall'art. 175 del Codice.	
	2. Il Concedente avrà la facoltà di disporre modifiche alla	
	presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme	
	inderogabili e cogenti di legge o regolamento, purché tali	
	modifiche non alterino la natura generale della Concessione.	
	3. La presente Convenzione potrà essere modifica soltanto con	
	atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di	
	rappresentanza delle Parti.	
	4. Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata,	
	dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni	
	o delle obbligazioni previste dalla presente Convenzione non	
	potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia	
	definitiva all'efficacia delle dette previsioni od	
	obbligazioni corrispondenti.	
	ART. 23 - PROPRIETA' INTELLETTUALE	
	1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della	
	titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i	
	81	

	beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di	
	tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il	
	loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e	
	senza spese per il Concedente.	
	2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione,	
	l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali	
	adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al	
	Concedente, nei limiti delle sue finalità di gestione,	
	riparazione e manutenzione dell'opera, ferma restando la	
	titolarità esclusiva del Concessionario.	
	ART. 24 - DISPONIBILITÀ DEI BENI DI PROGETTO	
	1. Alla scadenza della Convenzione, ovvero alla perdita di	
	efficacia della stessa per effetto di revoca o risoluzione ai	
	sensi del precedente articolo 21, le Opere passeranno nella	
	disponibilità del Concedente nello stato di fatto e di diritto	
	in cui si troveranno a tale data, senza necessità di formalità	
	alcuna. Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere	
	corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e	
	addizioni effettuate nel corso della Convenzione, fatto salvo	
	quanto diversamente disposto nel presente atto.	
	ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
	1. In ossequio a quanto stabilito nel Protocollo di Legalità	
	sottoscritto dal Concedente e dalla Prefettura di Ancona in	
	data 27 novembre 2015, il Concessionario accetta espressamente	
	le seguenti clausole:	
	82	

	Clausola n. 1	
	Il sottoscritto Concessionario dichiara di essere a conoscenza	
	di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità	
	sottoscritto il 27 novembre 2015 dal Concedente con la	
	Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il	
	contenuto e gli effetti.	
	Clausola n. 2	
	Il sottoscritto Concessionario dichiara di conoscere e di	
	accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la	
	facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90	
	convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione	
	immediata della presente Convenzione ovvero la revoca	
	dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora	
	dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio	
	territoriale del Governo di Ancona le informazioni	
	interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6	
	settembre 2011, n. 159. Qualora la Convenzione sia stata	
	stipulata nelle more dell'acquisizione delle informazioni del	
	Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto	
	dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale	
	nella misura del 15% (quindicipercento) del valore della	
	Convenzione; il Concedente potrà detrarre automaticamente	
	l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi	
	dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione	
	della prima erogazione utile.	
	83	

	Clausola n. 3	
	Il sottoscritto Concessionario dichiara di conoscere e di	
	accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta	
	salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014	
	nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la	
	risoluzione immediata della presente Convenzione ovvero la	
	revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in	
	caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in	
	materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche	
	con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di	
	tutela dei lavoratori in materia contrattuale.	
	A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:	
	a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del	
	luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;	
	b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi	
	ispettivi;	
	c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante	
	dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in	
	misura pari o superiore al 15% (quindicipercento) del	
	totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o	
	nell'opificio.	
	2. Il contraente Concessionario si impegna a dare	
	comunicazione tempestiva al Concedente ed alla Prefettura di	
	tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,	
	manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi	
	84	

	sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha	
	natura essenziale ai fini dell'esecuzione della Convenzione e	
	il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa	
	della Convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.,	
	ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che	
	abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed	
	esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura	
	cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto	
	previsto dall'art. 317 del c.p..	
	3. Il Concedente si impegna ad avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta	
	nei confronti del Concessionario o dei componenti la compagine	
	sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta	
	misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per	
	taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-	
	bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,	
	322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..	
	ART. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO	
	1. Il personale del Concessionario, ivi compresi i	
	collaboratori a qualsiasi titolo, dovrà osservare, per quanto	
	compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di	
	condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal	
	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo	
	(Concedente) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.	
	85	

	8 del 15/01/2014 ai sensi del predetto D.P.R. n. 62/2013.	
	2. La violazione degli obblighi di cui ai predetti Codici di	
	comportamento è causa di risoluzione del rapporto tra	
	Concedente e Concessionario.	
	ART. 27 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.	
	1. Tutte le controversie che dovessero insorgere per causa,	
	dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione	
	della presente Convenzione, anche per quanto non espressamente	
	contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione dei	
	servizi affidati e connessi lavori e forniture, che non	
	potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute	
	esclusivamente al Tribunale civile di Ancona. E' esclusa la	
	competenza arbitrale.	
	ART. 28 - ELEZIONE DEL DOMICILIO	
	1. Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario	
	elegge domicilio in Osimo, Via/Piazza _____.	
	2. Eventuali modifiche del domicilio dovranno essere	
	comunicate per iscritto e l'effetto decorrerà dalla data di	
	intervenuta ricezione della relativa comunicazione.	
	ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DATI - CONSENSO AL TRATTAMENTO.	
	1. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali,	
	limitatamente allo svolgimento delle attività di rispettiva	
	competenza, dirette o connesse agli obblighi assunti con la	
	presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di	
	86	

	protezione dei dati personali).	
	2. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs.	
	n. 196/2003, i dati personali forniti dal Concessionario,	
	secondo quanto richiesto dalla presente Convenzione, sono	
	acquisiti dal Concedente per il perseguimento dei propri fini	
	istituzionali ed il loro trattamento sarà improntato a	
	principi di correttezza, liceità e trasparenza.	
	3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento	
	dei servizi oggetto della presente Convenzione e l'eventuale	
	rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o	
	non corretta instaurazione del rapporto contrattuale. In ogni	
	caso il Concessionario potrà esercitare i suoi diritti ai	
	sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.	
	ART. 30 - NORMA FINALE.	
	1. Restano a totale carico del Concessionario le spese,	
	imposte, diritti, ecc., nessuno escluso o eccettuato, inerenti	
	e conseguenti alla stipula della presente Convenzione e alla	
	sua registrazione.	
	2. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello	
	F23 per la Convenzione originale e mediante apposizione di	
	contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente	
	Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione.	
	3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto	
	della presente Convenzione sono soggette all'imposta sul	
	valore aggiunto.	
	87	

